



*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
ALBO ODONTOIATRI**

E-MAIL PERSONALE

E-MAIL ORDINI PROVINCIALI

OGGETTO: DDL N. 2942 (C.D. DECRETO FISCALE) - APPROVATO EMENDAMENTO EQUO COMPENSO PROFESSIONISTI.

Cari Colleghi,

Vi segnalo che nella seduta notturna della Commissione Bilancio del 14 novembre 2017, durante l'esame del ddl n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge n. 148, in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è stato approvato un emendamento che estende l'equo compenso a tutti i professionisti, ivi inclusi quelli iscritti agli Ordini e Collegi professionali (All. n. 1).

L'emendamento, che recepisce le istanze della CAO Nazionale (All. n. 2), prevede che i parametri rispetto ai quali si considera un equo compenso saranno disciplinati da decreti specifici emanati dai Ministeri competenti.

Sul suddetto provvedimento è in corso in Aula la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo, sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge n. 148, in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fiscale, con scadenza il 15 dicembre), che recepisce le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio.

Infine, non posso non rilevare, che la CAO Nazionale proseguirà con determinazione la propria attività istituzionale al fine di addivenire ad una riformulazione del Tariffario minimo, quale elemento posto a tutela del cittadino e a garanzia della qualità delle cure odontoiatriche.

Cordiali saluti

All. n. 2

MF



Giuseppe Renzo



*Ill. Presidente
della Commissione per gli orologi
all'Alto degli Odontoiatri*

**PREG.MO SEN.
MAURIZIO SACCONI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 11^a
COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

E-MAIL: maurizio.sacconi@senato.it

2017/12315-20-10-2017-PARTENZA

OGGETTO: DDL 2858 EQUO COMPENSO.

Illustre Presidente,
come è noto alla S.V. è in discussione presso la Commissione Lavoro, Previdenza Sociale il disegno di legge n. 2858 recante **"Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate"** adottato come testo base per il seguito della discussione.

In qualità di Presidente della Commissione Nazionale Albo Odontoiatri ritengo che il Parlamento debba disciplinare una materia che appare di particolare rilevanza per garantire prestazioni professionali serie ed affidabili.

Appare pertanto urgente introdurre standard retributivi minimi al fine di contrastare il dilagare di tariffe al ribasso, che si stanno manifestando in questo periodo e che, con riferimento alla professione odontoiatrica, vanno a scapito della salute dei cittadini e della qualità della prestazione professionale. Così come dalla S.V. affermato "si tratta di una proposta che non contrasta con le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato, tanto più che alcune esperienze europee, come quella tedesca, prevedono a tutela dei professionisti parametri che non sono considerate in contrasto con il diritto dell'Unione europea".

La Commissione Nazionale Albo Odontoiatri da sempre ha chiarito, anche a livello deontologico, che gli odontoiatri svolgono una prestazione che è a tutela della salute pubblica e che prevede un onorario che deve essere adeguato alla complessità dell'incarico ma, che non costituisce l'elemento chiave del rapporto medico paziente. In parole povere, non può essere la legge della domanda e dell'offerta a condizionare l'alleanza terapeutica quale elemento di garanzia del successo della cura.

E' di questi giorni la notizia che all'interno della legge di bilancio 2018 verrà introdotto l'equo compenso per gli avvocati. Sono pertanto a chiedere l'intervento autorevole della S.V. affinché si ipotizzi nella stessa sede una disciplina definitiva sull'equo compenso per tutte le professioni ordinistiche. L'equo compenso tutelerebbe sia il professionista, ma anche il consumatore, e, nel caso di specie, il paziente, che godrebbe di una prestazione di qualità.

Certo della sensibilità della S.V., Le invio i miei più cordiali saluti



Giuseppe Renzo
Giuseppe Renzo

MF



*Il Presidente
della Commissione per gli studi
della Alta degli Avvocati*

**PREG.MO SEN.
BACHISIO SILVIO LAI
COMMISSIONE BILANCIO
SENATO DELLA REPUBBLICA**

E-MAIL: SILVIOLAI@GMAIL.COM

OGGETTO: A.S. 2942 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI - EMENDAMENTO EQUO COMPENSO.

Illustre Relatore,
come è noto alla S.V. è in discussione presso la Commissione Bilancio il disegno di legge indicato in oggetto.

E' notizia di oggi, da fonti di stampa, che è in corso di valutazione la presentazione di un emendamento sull'equo compenso degli avvocati.

Un articolo in materia di equo compenso era già contenuto nell'articolo 99 del testo originario del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960) presentato al Senato, ma tale articolo è stato successivamente stralciato dalla Presidenza del Senato, così come altre disposizioni del disegno di legge, in quanto estraneo al contenuto proprio del provvedimento.

Come è noto alla S.V. il compenso del professionista è stato, fino a un recente passato, commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia è poi intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006 cosiddetto "decreto Bersani" il quale, all'articolo 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

In qualità di Presidente della Commissione Nazionale Albo Odontoiatri ritengo che il Parlamento debba disciplinare una materia che appare di particolare rilevanza per garantire prestazioni professionali serie ed affidabili.

Appare pertanto urgente introdurre una normativa che tuteli l'equo compenso dei professionisti al fine di contrastare il dilagare di tariffe al ribasso, che si stanno manifestando in questo periodo e che, con riferimento alla professione odontoiatrica, vanno a scapito della salute dei cittadini e della qualità della prestazione professionale.

Si tratta di una proposta che non risulta in contrasto con i principi di diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento, o limitativo della libera concorrenza.

La Commissione Nazionale Albo Odontoiatri da sempre ha chiarito, anche a livello deontologico, che gli odontoiatri svolgono una prestazione che è a tutela della salute pubblica e che prevede un onorario che deve essere adeguato alla complessità dell'incarico ma, che non costituisce l'elemento chiave del rapporto medico paziente. In parole povere, non può essere la legge della domanda e dell'offerta a condizionare l'alleanza terapeutica quale elemento di garanzia del successo della cura.

Sono pertanto a chiedere l'intervento autorevole della S.V. affinché sia presentato, durante l'esame del disegno di legge di cui in oggetto, un emendamento che rechi una disciplina definitiva sull'equo compenso per tutte le professioni ordinistiche. L'equo compenso tutelerebbe sia il professionista, ma anche il consumatore, e, nel caso di specie, il paziente, che godrebbe di una prestazione di qualità.

Certo della sensibilità della S.V., Le invio i miei più cordiali saluti

MF



Giuseppe Renzo
Giuseppe Renzo

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2942

IL RELATORE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spettano soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge

22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2942

IL RELATORE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge

22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».